



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura;

VISTI il comma 380 e seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che hanno disposto l'istituzione del fondo di solidarietà comunale e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto speciale e dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna;

VISTO l'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della predetta legge n. 183 del 2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità, restando fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto relativo all'anno 2015 o agli anni precedenti;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che, nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, la sanzione prevista dal citato art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari del 30 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno;

VISTA la nota n. 87057 dell'11 novembre 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato che il comune di Fiumedinisi risulta non rispettoso del patto di stabilità interno 2015, con indicazione della differenza tra l'obiettivo assegnato e il saldo finanziario conseguito, ed è quindi da assoggettare alla sanzione di cui al citato articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 nella misura di cui al richiamato articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 113 del 2016;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla determinazione dell'importo della sanzione da applicare al comune di Fiumedinisi risultato inadempiente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione della sanzione)

1. Il comune di Fiumedinisi, non rispettoso del patto di stabilità interno 2015, è assoggettato alla sanzione per l'importo di euro 85.800,00 determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.

Articolo 2

(Applicazione della sanzione)

La sanzione comporta per il comune di Fiumedinisi la riduzione delle risorse spettanti, per l'anno 2016, a titolo di fondo di solidarietà comunale ai sensi dell'articolo 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulla pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 21 novembre 2016

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)